



Deliberazione n. 91/2025/PRSE
Comune di Esperia (FR)
Rendiconti 2021-2023

La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Rosita LIUZZO	Primo Referendario (relatrice)

nella Camera di Consiglio del 7 agosto 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;
vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021;

vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 08/SEZAUT/2023/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2022;

vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 08/SEZAUT/2024/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2023;

vista la deliberazione n. 13/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

viste le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023 redatte dall'Organo di revisione del Comune di Esperia (FR), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

vista la nota prot. n. 2533 del 15/04/2025 trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Esperia (FR);

vista la nota di risposta, trasmessa dal Comune di Esperia (FR), prot. Corte conti n. 5100 del 13/06/2025 e successiva integrazione, prot. Corte conti n. 6136 del 23/07/2025;

vista la richiesta di deferimento del 5/08/2025 del Magistrato istruttore;

vista l'ordinanza presidenziale n. 61/2025 di convocazione della Sezione per la camera di consiglio del 7 agosto 2025;

udita la relatrice, Primo Referendario dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO che

la legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni

trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

Successivamente, l'art. 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *“i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e n. 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO che

dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023 del Comune di Esperia (FR) sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. risultato della gestione di competenza;
2. equilibri;
3. capacità di riscossione e di pagamento;
4. cassa vincolata;
5. risultato di amministrazione:
 - a) parte accantonata:
 1. Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
 2. Fondo anticipazioni di liquidità (FAL);
 3. Fondo contenzioso;
 4. altri accantonamenti;
 - b) parte destinata.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

Dall'esame delle suddette trasmesse deduzioni e alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere

formale deferimento del Comune di Esperia (FR) alla camera di consiglio, fissata su concorde disposizione del Presidente, per la data odierna.

1. Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza negli esercizi 2021, 2022 e 2023 presenta i seguenti risultati positivi, alla luce dei dati riportati nel quadro generale riassuntivo in coerenza con i dati esposti nel prospetto relativo alla verifica degli equilibri:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accertamenti di competenza	5.217.971,69	5.377.454,59	6.759.657,47
Impegni di competenza + FPV in uscita	8.269.740,85	6.753.781,15	7.160.928,04
Avanzo	212.498,00	116.000,00	92.243,40
FPV in entrata	2.873.293,43	1.264.223,68	456.662,87
Disavanzo	0,00	0,00	0,00
Risultato di competenza	34.022,27	3.897,12	147.635,70

Tabella n. 1- Fonte dati: BDAP - Elaborazione dei Corte conti.

Nel dettaglio, il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2021 è pari a euro 34.022,27, interamente ascrivibile al saldo della gestione corrente.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2022 è pari a euro 3.897,12, di cui 3.892,94 relativi al saldo di parte corrente e 4,18 relativi al saldo di parte capitale.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2023, pari a euro 147.635,70, risulta composto per euro 68.447,39 dal saldo della gestione corrente e per euro 79.188,31 dal saldo della gestione di parte capitale.

Sul punto è stato evidenziato che il saldo positivo della gestione corrente 2023, di euro 68.447,39, avrebbe dovuto essere almeno pari all'importo del FCDE (euro 168.779,05) stanziato in bilancio e non impegnato. La differenza di euro 100.331,66 rappresenta l'importo delle risorse di entrata assoggettate a svalutazione, previste in bilancio, che non si sono realizzate nel corso della gestione, ovvero, destinate a copertura di spesa corrente, diversa dal fondo accantonamento cui erano destinate. Il Comune, alla richiesta di chiarimenti, non ha fornito alcun riscontro.

D'altra parte, con riferimento al saldo positivo di parte capitale di euro 79.188,31, è stata chiesta al Comune la natura delle risorse di entrata accertate e non impegnate ed

è stato chiesto, altresì, di motivare l'omessa destinazione nel risultato di amministrazione 2023, quale parte vincolata o destinata.

A tal riguardo, il Comune, nella risposta, riferisce *“che a seguito di un mal funzionamento del software sono stati accantonati nell'allegato A/1”, allegando il suddetto allegato a1) “Elenco risorse accantonate” del rendiconto 2023, dal quale si rileva, tra gli “altri accantonamenti”, un importo di euro 80.000 relativo a “Realizzazione del manto sintetico efficientamento energetico - Campo Vaglie - Fondo sport e periferie 2023”.*

Posto quanto sopra e rilevata l'errata modalità di contabilizzazione, la Sezione evidenzia che l'accantonamento dell'importo tra le risorse accantonate, anziché vincolate o destinate, non ha avuto ricadute negative sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

2. Equilibri

L'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che *“A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.* Inoltre, ai sensi del comma 821 del citato articolo 1, i medesimi enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e si specifica che tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione (previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Successivamente, sul punto, è intervenuto il d.m. 1° agosto 2019, recante *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”*, che ha individuato tre distinti equilibri: *“risultato di competenza”, “equilibrio di bilancio” e “equilibrio complessivo”,* facendo concorrere, così, anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell'esercizio a titolo di accantonamenti e vincoli nonché le variazioni agli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto.

Di seguito si riporta il prospetto “Verifica degli equilibri “ relativo al rendiconto 2023 e tratto dalla BDAP.

Rendiconto 2023 (dati da BDAP)	
W1) Risultato di competenza	147.635,70
O) parte corrente	68.447,39
Z) parte capitale	79.188,31
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N	168.779,05
Risorse vincolate nel bilancio	44.733,13
W2) Equilibrio di bilancio	-65.876,48
O2) parte corrente	-145.064,79
Z2) parte capitale	79.188,31
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-76.285,64
W3) Equilibrio complessivo	10.409,16

Tabella 2 – Fonte dati: BDAP - Elaborazione Corte dei conti.

Posto quanto già evidenziato in ordine al saldo positivo della gestione corrente e della gestione in conto capitale, sono state rilevate delle specifiche incongruenze nella compilazione dell'allegato a/1 che di seguito si riportano:

Analtiche risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/23 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)
Fondo anticipazioni liquidità (FAL)	150.713,05	-	-	-8.801,80	141.911,25
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	60.000,00	-	-	-40.000,00	20.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	270.321,13	-	168.779,05	-111.563,29	327.536,89
Fondo garanzia debiti commerciali	31.674,36	-	-	-31.674,36	-
Altri accantonamenti	29.262,73	-	-	115.753,81	145.016,54
di cui Accantonamento tfn sindaco	5.378,38	-	-	2.689,19	8.067,57
di cui Uff. tec. -oneri per prestaz. professionali, proget. collaud (servizi)	-	-	-	33.000,00	33.000,00
di cui Altri fondi a disposizione parte corrente	-	-	-	3.948,97	3.948,97
di cui Altri fondi a disposizione parte corrente	20.000,00	-	-	-	20.000,00
di cui Realizzazione del manto sintetico efficientamento energetic campo vaglie - fondo sport e periferie 2023	-	-	-	80.000,00	80.000,00
di cui Fondo rimborso anticipazione liquidità d.l. n. 35/2013	3.884,35	-	-	-3.884,35	-
Totale risorse accantonate	541.971,27	-	168.779,05	-76.285,64	634.464,68

Tabella 3 – Fonte dati: BDAP - Elaborazione Corte dei conti.

Nel dettaglio, in primo luogo, in relazione al FAL, è stato rilevato che:

- è presente un disallineamento tra quanto indicato nella colonna d) *“Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”* per euro -8.801,80 e nella voce *“Altri accantonamenti”* in relazione alla contabilizzazione della quota di FAL liberata, per euro -3.884,35;
- la voce *“Altri fondi a disposizione parte corrente”* di euro 3.948,97 sembrerebbe corrispondere all'importo dell'anticipazione di liquidità rimborsata nell'esercizio 2023 che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 1 ter, del d.l. n. 73/2021, deve essere descritta come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità": *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.*

Il Comune, sul punto, si è limitato ad affermare che al 31/12/2023 ha provveduto a riallineare l'importo accantonato del FAL con l'importo del debito residuo dell'anticipazione di liquidità ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti, provvedendo a ridurre di euro 8.801,80 la posta di euro 150.713,05 accantonata all'1.1.2023, per la somma finale di euro 141.911,25 al 31.12.2023.

Al riguardo si conferma che, al 31/12/2023, il residuo debito verso Cassa DD.PP. è di euro 141.911,25 e la rata da accantonare alla voce *“Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”* è di euro 3.948,97. Tuttavia, si rileva la scorretta compilazione dell'allegato a/1, determinata dalla necessita di ovviare a pregressi errori commessi dall'Ente.

In secondo luogo, alla luce del punto 13.7.1 del principio contabile contenuto nell'allegato 4/1, è stata rilevata anche la non corretta contabilizzazione del FCDE. Invero, l'Ente avrebbe dovuto solo riportare nella colonna c) l'importo di euro 57.215,76. A supporto di ciò si evidenzia che il principio citato dispone che *“una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:*

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)”.

Il Comune ha riconosciuto l'errore commesso e ha dichiarato che era emerso già in sede di elaborazione degli allegati al rendiconto 2023 e al quale non ha potuto porre rimedio in tempi utili.

Per quanto sopra, la Sezione rileva che le registrazioni effettivamente riportate di euro 168.779,05 (lett. c) ed euro -111.563,29 (lett. d) sono scorrette, con inevitabili

ricadute sul valore dell'equilibrio di bilancio W2 e sul valore dell'equilibrio complessivo W3.

3. Capacità di riscossione e di pagamento

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti 2021, 2022 e 2023 (estratti dalla BDAP), risultano i seguenti valori relativi alla capacità di riscossione dell'Ente:

ENTRATE	Competenza			Residui		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Titolo 1	75,06%	78,42%	70,73%	38,51%	65,60%	32,09%
Titolo 3	49,92%	36,35%	50,88%	18,97%	20,05%	9,39%

Tabella n.4 - Fonte dati: BDAP - Elaborazione dei Corte conti.

La tabella n. 4 evidenzia criticità nella capacità di riscossione del Titolo 3, sia nella gestione di competenza (per gli esercizi 2021 e 2022) sia in quella in c/residui.

Inoltre, emergono criticità nella capacità di riscossione del Titolo 1, rispetto al quale va evidenziato che la quota di riscossione del 65,60% dell'esercizio 2022 è fortemente influenzata dalle cancellazioni di residui attivi per euro 442.409,52, delle quali l'Ente (nell'allegato trasmesso alla BDAP) non ha fornito il dettaglio, dichiarando che "non sussistono crediti inesigibili alla data di approvazione del rendiconto 2022".

Sul punto, il Comune, oltre a riferire sulle iniziative assunte al fine di migliorare la capacità di riscossione, ha chiarito che non si è trattato di eliminazione di crediti inesigibili, bensì di riallineamento dei dati con le risultanze dei ruoli presso il concessionario ex Equitalia.

Infine, in merito ai pagamenti, dall'esame dei dati contabili dei rendiconti 2021-2023, estratti dalla BDAP, risulta quanto segue:

SPESE	Competenza			Residui		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Titolo 1	67,13%	66,78%	72,32%	47,90%	51,20%	40,35%
Titolo 2	21,91%	0,31%	20,25%	24,84%	42,86%	39,66%
Titolo 4	78,81%	100%	100%	/	40,78%	28,89%

Tabella n. 5 - Fonte dati: BDAP - Elaborazione della Corte dei conti.

Dalla tabella n. 5 si evince che le percentuali di pagamento più contenute riguardano il Titolo 2.

In ultimo, vanno segnalate delle criticità in ordine alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione dell'"Amministrazione trasparente" a causa di problemi tecnici nella

gestione del sito (come dichiarato dal Comune) e si espongono i seguenti valori comunicati dall'Ente:

	2021	2022	2023
Importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002	1.926.302,53	995.622,09	763.450,96
Indicatore di tempestività dei pagamenti	30,90 giorni	- 4,31 giorni	-9,58 giorni

Tabella n. 6 – Fonte dati: nota di riscontro del Comune prot. C.c. n. 5100 del 13/06/2025 - Elaborazione della Corte dei conti.

In conclusione, sul punto, l'analisi esposta evidenzia una scarsa capacità di riscossione sul Titolo 3 in conto competenza per gli esercizi 2021 e 2022 e in c/residui sul Titolo 1 negli esercizi 2021-2023 e sul Titolo 3 negli esercizi 2021-2022-2023 e la violazione della normativa sui tempi medi dei pagamenti nell'esercizio 2021.

4. Cassa vincolata

Dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2023 emerge quanto segue:

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.985.591.68	2.539.834.66	2.023.720.32
<i>di cui cassa vincolata</i>			

Tabella n.7- Fonte dati: Relazione Revisore al rendiconto 2023- Elaborazione Corte dei conti.

La tabella riportata non valorizza i valori relativi alla giacenza di cassa vincolata per nessuna delle annualità del triennio considerato. Tale circostanza, tuttavia, appare non coerente con le analoghe risultanze emerse dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2022, che di seguito di espongono:

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	2.259.979.37	1.985.591.68	2.539.834.66
<i>di cui cassa vincolata</i>	-163.634.45	-67.335.88	564.382,42

Tabella n.8- Fonte dati: Relazione Revisore al rendiconto 2022- Elaborazione Corte dei conti.

Sul punto, pertanto, sono state formulate specifiche richieste istruttorie, alle quali il Comune ha risposto sia dichiarando di non aver definito cassa vincolata negli esercizi 2021, 2022 e 2023 sia allegando le determinate della cassa vincolata all'1.1.2024 e all'1.1.2025, dalle quali risulta una giacenza di cassa vincolata pari a zero.

La Sezione prende atto del riscontro dell'amministrazione, pur rilevando la mancata determinazione della cassa vincolata negli esercizi 2021, 2022 e 2023.

5. Risultato di amministrazione

L'andamento del risultato di amministrazione, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2023, è riportato nel seguente prospetto che segue:

Risultato di amministrazione										
	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo di cassa al 31 dicembre		881.643,84	1.684.507,40	1.664.976,00	2.173.850,33	2.207.755,69	2.279.959,37	1.985.591,68	2.539.834,66	2.023.720,32
Residui attivi da riportare	Riaccertamento straordinario	4.028.502,62	2.719.954,01	2.178.964,21	2.128.894,31	2.585.318,59	6.427.305,00	6.910.058,56	5.014.647,08	5.700.712,70
Residui passivi da riportare		3.034.718,72	2.626.467,87	2.148.230,36	2.054.002,98	3.021.596,22	4.290.322,77	6.195.294,00	6.119.747,20	6.455.008,23
FPV per spesa corrente		43.461,29	61.902,66	62.958,94	405.105,53	73.801,28	135.528,12	119.319,20	200.592,00	195.339,15
FPV per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	450.295,57	336.314,04	2.737.765,31	1.144.904,48	256.070,87	53.539,86
Risultato di amministrazione (A)	168.026,27	1.831.966,45	1.716.090,88	1.632.750,91	1.393.340,56	1.361.362,74	1.543.648,17	1.436.132,56	978.071,67	1.020.545,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre										
Parte accantonata										
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	73.092,00	168.772,47	299.142,22	132.643,87	99.685,14	240.678,75	278.100,50	392.509,38	270.321,13	327.536,89
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	172.476,51	168.226,43	163.684,96	159.449,87	154.597,04	150.713,05	141.911,25
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,98	11.132,98	0,00	60.000,00	20.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	180.953,91	2.691,80	0,00	6.960,00	50.100,00	72.674,36	60.937,09	145.016,54
Totale parte accantonata	73.092,00	168.772,47	480.096,13	307.812,18	267.911,57	415.056,69	498.783,35	619.780,78	541.971,27	634.464,68

Parte vincolata										
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	60.000,00	84.000,00	96.260,00	108.520,00	40.000,00	0,00	43.374,00	0,00	21.309,35
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,92	18.113,93	0,00	23.352,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	2.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	928.339,22	5.163,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	432.403,12	374.450,55	388.006,10	126.161,75	149.234,52	105.860,52	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	990.831,93	521.566,12	520.710,55	546.526,10	166.161,75	167.348,44	167.348,45	0,00	44.661,47
Parte destinata agli investimenti	0,00	556.198,38	475.976,10	546.562,41	426.107,71	578.913,04	686.122,82	586.122,82	334.740,25	340.407,80
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	556.198,38	475.976,10	546.562,41	426.107,71	578.913,04	686.122,82	586.122,82	334.740,25	340.407,80
Totale parte disponibile	94.934,27	116.163,67	238.452,53	257.665,77	152.795,18	201.231,26	191.393,56	62.880,51	101.360,15	1.011,83
Fonte: Delibera riaccertamento straordinario; Rend. 2015 Banca Dati Finanza Locale; 2016/2023 Banca Dati BDAP										

Tabella n.9- Fonte dati: Delibera riaccertamento straordinario; Rend. 2015; Banca Dati Finanza Locale; 2016/2023 Banca Dati BDAP.

Dall'esame del prospetto si osserva che il risultato di amministrazione di Riga A (Fondo cassa + Residui attivi - Residui passivi - FPV) è sempre positivo. Analogamente, la parte disponibile di Riga E (risultato di amministrazione al netto della parte accantonata, di quella vincolata e della parte destinata agli investimenti) registra un costante avanzo dal 2015 al 2023, con una marcata flessione nell'ultimo triennio considerato.

A fronte di quanto sopra, è stato chiesto all'Ente di chiarire le ragioni poste a fondamento della progressiva diminuzione della parte disponibile di Riga E del risultato di amministrazione, relativamente al triennio 2021/2023.

Al riguardo, il Comune, nella risposta, ha dichiarato che la riduzione della parte disponibile si è verificata a seguito dell'inizio di un'attività di eliminazione dei residui attivi che, al netto della quota non sterilizzata dal fondo crediti, ha inciso sul risultato di amministrazione riducendo, di fatto, la parte libera. Ha dichiarato, altresì, che sulla riduzione *de qua* ha inciso l'applicazione dell'avanzo libero.

Di seguito si esaminano singole componenti del risultato di amministrazione, al fine di verificare la correttezza della parte disponibile.

a) Parte accantonata

1. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Nei prospetti “All. a) Risultato di amministrazione”, dei rendiconti 2021, 2022 e 2023, l'accantonamento a FCDE è stato valorizzato per gli importi indicati nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità	392.509,38	270.321,13	327.536,89

Tabella n. 10- Fonte dati: BDAP- Elaborazione Corte dei conti.

Ciò premesso, a seguito di una verifica effettuata da questa Sezione, è emersa una sottostima dei citati accantonamenti. Per questo motivo, sono stati formulati all'Ente specifici quesiti istruttori.

In riscontro, l'Ente ha trasmesso una cartella con i prospetti di calcolo del FCDE dal 2021 al 2024 e l'elenco analitico dei capitoli del Titolo 1 e del Titolo 3 dal 2021 al 2024, oltre a dei prospetti (per l'esercizio 2023 e 2024) contenenti le poste del Titolo 1 e del Titolo 3 incluse nel calcolo e le motivazioni di quelle escluse.

Alla luce dell'esame della documentazione trasmessa, in relazione agli esercizi 2021 e 2022, è emerso che sono state assoggettate a svalutazione: per il Titolo 1, solo il capitolo 1052.2, relativo alla “Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Tari”, ed il capitolo 1026.1, intestato al “Riaccertamento dei tributi arretrati”; per il Titolo 3 sono stati svalutati solo il capitolo 3063.1 “Fitti Reali di fabbricati” ed il capitolo 3064.1 “Fitti Locali eredità Maselli”. Né, dall'altra parte, sono state fornite giustificazioni in merito all'esclusione dei residui iscritti ai Titoli 1 e 3.

Nell'esercizio 2023 sono stati computati nel calcolo del FCDE solo quelli già svalutati negli esercizi precedenti del Titolo 1, quali la “Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Tari” e quello relativo al “Riaccertamento dei tributi arretrati”; mentre, non è stata svalutata alcuna risorsa del Titolo 3. Tuttavia, l'Ente ha trasmesso, relativamente ai capitoli non inclusi nel calcolo, le motivazioni dell'esclusione, riconducibili a tre fattispecie:

- ✓ somme giacenti sui conti correnti postali, riversate nell'esercizio seguente;
- ✓ riscossioni effettuate nell'esercizio successivo, seppure entro il termine di approvazione del rendiconto;
- ✓ cancellazioni intervenute in sede di riaccertamento dei residui.

Tali giustificazioni, inoltre, hanno riguardato anche l'esercizio 2024.

In ordine alle riportate giustificazioni va evidenziato che il Comune non ha incluso nel calcolo i residui riscossi sui conti correnti postali e quelli incassati nell'esercizio successivo (ma entro il termine di approvazione del rendiconto) non considerando tali poste inesigibili, in quanto già incassate al momento della determinazione dell'importo del FCDE. Sul punto va ricordato che il principio contabile citato prevede, infatti, che *“per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”*. Infatti, il FCDE costituisce *“uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario”* (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

D'altra parte, però, va evidenziato che il Comune non avrebbe potuto considerare, al momento della determinazione del FCDE 2023, parimenti esigibili i residui cancellati in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2024, avvenuto nell'esercizio 2025 e, quindi, molto dopo la determinazione dell'accantonamento.

Con specifico riguardo all'esercizio 2024, infine, va rilevato che il FCDE, pari ad euro 620.949,24, è maggiore di quanto l'Ente avrebbe dovuto accantonare, poiché nel calcolo il Comune ha considerato anche i residui coperti da garanzia fideiussoria che, come è noto, rientrano tra le eccezioni previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 3.3 ed esempio n. 5 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ritiene correttamente determinato il FCDE accantonato negli esercizi 2021 e 2022, poiché risultano esclusi dal calcolo

residui attivi senza che ricorrano le eccezioni dettate dal principio contabile né risulta fornita alcuna giustificazione da parte dell'Ente. Parimenti, non risulta congruo il FCDE accantonato nell'esercizio 2023, in quanto non include quei residui che l'Ente ha cancellato in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2024.

2. Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

In ordine all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti", dall'esame della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche si evince che, nel prospetto "All. a) Risultato di amministrazione", per le annualità comprese nel ciclo 2021/2023, la relativa voce risulta valorizzata per gli importi indicati nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ	154.597,04	150.713,05	141.911,25

Tabella n. 11 - Fonte dati: BDAP- Elaborazione Corte dei conti.

In relazione all'accantonamento di cui sopra, sono stati formulati specifici quesiti istruttori. In riscontro agli stessi, il Comune ha trasmesso la seguente tabella compilata:

	ACCERTATO E INCASSATO	DATA ACCERT/INCASS	PAGATO AL 31.12.2023	PAGATO ATTUALE	DEBITI FINANZIATI CON ADL, RIMASTI DA ESTINGUERE
Art. 1, comma 13, D.L. n. 35/2013					
I tranche I finanz.	91.269,10	25/06/2013	24.435,52	30.905,32	0,00
II tranche I finanz.	91.269,10	07/11/2013	23.733,80	26.888,01	0,00
Art. 32, comma 1, D.L. n. 66/2014					
Art. 8, comma 6, del D.L. n. 78/2015					
Art. 116, D.L. 34/2020					
ALTRO					
TOTALE	182.538,20		48.169,12	57.793,33	0,00

Tabella n. 12 - Fonte dati: nota di riscontro del Comune prot. Cdc n. 5100 del 13/06/2025 - Elaborazione Corte dei conti.

Inoltre, dall'analisi condotta da questa Sezione sui piani di ammortamento, integrata con i mastrini dei capitoli trasmessi dall'Ente, si evidenzia che l'Ente ha correttamente imputato le rate di rimborso della quota capitale al Titolo 4, 301303021 "Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti pagamenti" e il rimborso delle rate interessi al Titolo 1, 108106021 "Ammortamento Mutuo Cassa DD.PP. D.L. 35/2013".

Come riportato nei prospetti di sintesi elaborati, sono stati, tuttavia, rilevati tra i piani di ammortamento e i pagamenti delle rate effettuati dall'Ente, alcuni disallineamenti di minima entità.

Nel dettaglio per l'annualità 2022, sono stati rimborsati euro 669,98 in più rispetto al piano di ammortamento. Di questi, 586,73 sono relativi al rimborso della quota capitale e 83,25 sono relativi al rimborso degli interessi. Nell'esercizio 2021, invece, il minore versamento di euro 254,69 della rata di rimborso interessi con scadenza febbraio è stato conguagliato con la rata di maggio.

Le tabelle che seguono riportano i dati analitici e la suddivisione delle rate.

	Quota Capitale 2021	Quota Interessi 2021	Quota Capitale 2022	Quota Interessi 2022	Quota Capitale 2023	Quota Interessi 2023
Art. 1, comma 13, D.L. n. 35/2013 (I [^] tranche)	2.437,32	2.692,01	1.966,55	2.492,80	1.999,45	1.235,55
Art. 1, comma 13, D.L. n. 35/2013 (II [^] tranche)	2.415,51	2.520,78	1.917,44	1.939,25	1.949,52	1.204,69
TOTALE	4.852,83	5.212,79	3.883,99	4.432,05	3.948,97	2.440,24

Tabella n. 13 - Fonte dati: Piani di ammortamento trasmessi dal Comune-rielaborazione Corte dei conti.

Rate da Piano di ammortamento						
	quota capitale - scadenza rate		Rata annuale quota capitale	rata interessi - scadenza rate		Rata annuale - interessi
	febbraio	maggio		febbraio	maggio	
2021	2.437,32	2.415,51	4.852,83	2.692,01	2.520,78	5.212,79
2022	1.966,55	1.917,44	3.883,99	2.492,80	1.939,25	4.432,05
2023	1.999,45	1.949,52	3.948,97	1.235,55	1.204,69	2.440,24

Tabella n. 14 - Fonte dati: Piani di ammortamento trasmessi dal Comune-rielaborazione Corte dei conti.

Rate da mastrini contabili							
	301303021		Rata annuale quota capitale	108106021			Rata annuale - interessi
	quota capitale scadenza rate			rata interessi - scadenza rate			
	febbraio	maggio		febbraio	maggio	integrazione pagamento	
2021	2.692,01	2.160,82	4.852,83	2.437,32	2.520,78	254,69	5.212,79
2022	2.521,17	1.949,55	4.470,72	2.608,16	1.907,14	-	4.515,30
2023	1.999,45	1.949,52	3.948,97	1.235,55	1.204,69	-	2.440,24

Tabella n. 15- Fonte dati: documentazione contabile di pagamento trasmessa dal Comune-rielaborazione Corte dei conti.

Infine, con riferimento al debito residuo da rimborsare a Cassa DD.PP., già descritto nella tabella n. 12 (al 2021 € 154.597,04; al 2022 € 150.713,05; al 2023 € 141.911,25), la coincidenza del valore contabile nel risultato di amministrazione con quello dei piani di ammortamento, si consegue solo nell'esercizio 2023, come sintetizzato nella tabella che segue:

ANNO	DEBITO RESIDUO - DL 35/2013		Totale
	1^ tranche	2^ tranche	
2021	75.818,74	73.925,47	149.744,21
2022	73.852,19	72.008,03	145.860,22
2023	71.852,74	70.058,51	141.911,25

Tabella n. 16- Fonte dati: Piani di ammortamento trasmessi dall'Ente -rielaborazione Corte dei conti.

3. Fondo contenzioso

Con riferimento al "fondo contenzioso", dall'esame della Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nel prospetto "All. a) Risultato di amministrazione", per le annualità comprese nel ciclo 2021/2023, la relativa voce risulta valorizzata per gli importi indicati nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO	0,00	60.000,00	20.000,00

Tabella n. 17 - Fonte dati: BDAP- Elaborazione Corte dei conti.

Posto quanto sopra, è stato chiesto all'Ente di specificare, per ciascuno degli esercizi presi in esame, le modalità di determinazione del Fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione, trasmettendo il relativo prospetto di calcolo, ed una dettagliata relazione sul contenzioso, unitamente ad eventuale documentazione a corredo.

In riscontro alla richiesta istruttoria, il Comune ha chiarito che gli importi accantonati negli esercizi 2022 e 2023 sono scaturiti dalle note trasmesse dall'Ufficio di avvocatura, prodotte in atti, dalle quali risulta una sintetica esposizione del contenzioso pendente e le corrispondenti richieste di accantonamento al fondo rischi, per importi corrispondenti alle somme effettivamente accantonate in sede di rendiconto 2022 2023.

L'Ente, tuttavia, non ha allegato la richiesta relazione dettagliata sul contenzioso, limitandosi a trasmettere la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 14 aprile 2025, con la quale ha disposto l'accantonamento - di euro 15.000 - al Fondo contenzione in sede di consuntivo 2024, definendo, altresì, i criteri da applicare, *pro futuro*, per la determinazione della misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso. Oltre ai criteri all'uopo individuati, basati su valori di probabilità/possibilità del rischio di soccombenza, l'Ente stabilisce che *"a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente inerenti il Fondo derivate da rischi da contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nello stesso, stabilendo che si procederà ad accantonare le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore ad €. 200.000,00"*.

Al riguardo, tuttavia, appare opportuno specificare che il paragrafo 5.2, n. 3), lett. h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) impone di accantonare risorse al fondo, al fine di evitare che gli oneri derivanti dalla probabile/possibile soccombenza nel contenzioso pendente possano compromettere, in futuro, gli equilibri di bilancio.

Posto quanto sopra, la Sezione, nell'invitare il Comune ad attenersi al rigoroso rispetto della normativa in materia, rileva che dalla documentazione trasmessa in sede istruttoria non è possibile valutare con certezza la congruità dell'accantonamento disposto, stante l'assenza di informazioni connesse all'importo delle controversie e alle probabilità di soccombenza.

4. Altri accantonamenti

Con riferimento agli *"Altri accantonamenti"*, dall'esame della Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è emerso che, nel prospetto *"All. a) Risultato di amministrazione"*, per le annualità comprese nel ciclo 2021/2023, la relativa voce risulta valorizzata per gli importi indicati nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
ALTRI ACCANTONAMENTI	72.674,36	60.937,09	145.016,54

Tabella n. 18 - Fonte dati: BDAP - rielaborazione Corte conti.

L'analisi del quadro contabile "All. a1) Elenco risorse accantonate" mostra come gli accantonamenti sopra esposti si riferiscono a: risorse relative al trattamento di fine mandato del sindaco, risorse finalizzate alla "realizzazione del manto sintetico efficientamento energetic campo vaglie - fondo sport e periferie 2023", oneri per "prestazioni professionali progett. collaud (servizi)" e "altri fondi a disposizione parte corrente". Si osserva, inoltre, che tra gli accantonamenti sopra esposti, limitatamente alle annualità 2022 e 2023, non risulta valorizzato il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC). È stato, pertanto, chiesto all'Ente di rendere osservazioni in merito.

In riscontro, il Comune ha dichiarato di non aver "predisposto la deliberazione di Giunta del fondo garanzia debiti commerciali" in relazione agli esercizi 2021 e 2022, non essendo tenuto all'accantonamento delle risorse *de qua*, stante il rispetto delle condizioni prescritte a tal fine.

Sul punto, tuttavia, va evidenziato che l'Ente non ha fornito i dati e la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai commi 859 ss. dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Inoltre, risulta che (al contrario di quanto dichiarato) ha provveduto alla valorizzazione dell'accantonamento al FGDC in sede di rendiconto esercizio 2021.

Infine, quanto all'esercizio 2023, l'Ente ha allegato la delibera di Giunta n. 26 del 28 febbraio 2023, con la quale dispone "di non applicare le misure previste alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2023 e per le previsioni del Bilancio 2023 - 2025, considerato la riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo sulla PCC al 31/12/2022 rispetto al 31/12/2021 e l'indicatore relativo al ritardo annuale dei pagamenti che al 31/12/2022 è pari a - 4 gg (meno quattro giorni)".

b) Parte destinata

Il quadro contabile "All. a3) Elenco risorse destinate" è stato valorizzato per euro 586.122.82 nel 2021, per euro 334.740.25 nel 2022 e per euro 340.407.80 nel 2023. L'analisi dei prospetti mostra, per ciascun esercizio del triennio considerato, un'errata contabilizzazione dei contributi regionali e statali con specifico vincolo di destinazione, valorizzati tra le risorse destinate agli investimenti (All. a3) anziché tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione (All. a2).

Alla richiesta di rendere eventuali osservazioni in merito, l'Ente ha ribadito che, con il passaggio al nuovo software gestionale, sono state definite le poste accantonate, vincolate e destinate agli investimenti come prescritto dalla norma, allegando, a supporto, gli allegati a/1, a/2 e a/3 del rendiconto 2024.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Comune, evidenziando che l'errata modalità di contabilizzazione, sopra esposta, costituisce una inesattezza che non ha solo natura formale, in quanto l'utilizzo per cassa di risorse vincolate assume rilevanza nel calcolo del rispetto del limite del combinato disposto ex artt. 195 e 222 del TUEL e nel calcolo dei vincoli di cassa da ricostituire.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva;

ACCERTA

1. l'errata determinazione dei valori dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo nell'esercizio 2023;
2. una scarsa capacità di riscossione sul Titolo 3 in conto competenza per gli esercizi 2021 e 2022 e in c/residui sul Titolo 1 negli esercizi 2021-2023 e sul Titolo 3 negli esercizi 2021-2022-2023;
3. la violazione dei tempi medi di pagamento nell'esercizio 2021;
4. la mancata costituzione della cassa vincolata nei tre esercizi esaminati e la conseguente violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
5. l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione dei rendiconti degli esercizi 2021-2022-2023;
6. l'errata contabilizzazione dei contributi regionali e statali con specifico vincolo di destinazione, valorizzati tra le risorse destinate agli investimenti (All. a3) anziché tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione (All. a2).

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;

Si rammenta la necessità che tale deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 agosto 2025.

ESTENSORE

Rosita LIUZZO
f.to digitalmente

PRESIDENTE

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 agosto 2025

p. Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Annalisa CORBUCCI
f.to digitalmente